



# AutoSpeak

INTERNATIONAL CARS

Autospeak S.r.l. - Via Emilia Est, 852  
41100 Modena - Tel. 059 366655  
Fax 059 366473 - Cap. Soc. Euro 98.800,00 i.v.  
www.autospeak.it - info@autospeak.it  
PIVA e C.F. 01990590364 - C.C.I.A.A. 257222  
Reg. Trib. Modena 332229

data 30/4/10

I... sottoscritt... \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Resid./domic. fisc. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Cell. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ Soggetto IVA:  si  no

Vi rimette proposta di ordinazione per l'autoveicolo

Marca <u>PIPER</u>	Tipo <u>GTT P2</u>	Mod.	Colore <u>VERDE BRG</u>
Telaio <u>127167K</u>	Previsione consegna	Targa	
Intestatario _____			
Note _____ Soggetto IVA: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			

Alle condizioni di vendita e d'uso riportate sul retro, che si dichiara di accettare ed approvare pienamente, ed al prezzo in vigore al momento della consegna, che sarà effettuata non appena possibile, presso il Ns. negozio di vendita.

Prezzo su strada (salvo variazione listino) IVA inclusa .....	L.	<u>18500,00</u>
Sconto incondizionato IVA inclusa .....	L.	
Differenza convenuta IVA inclusa .....	L.	

con veicolo usato  si  no - sono descritto, libero da vincoli e privilegi, che vi verrà:  
 ceduto per il valore attribuitogli come sottospecificato:  
 affidato in vendita per il realizzo della somma che mi dilazionerete pari al valore attribuitogli (minimo garantito) fino a conclusione del mandato per il quale mi impegno a conferirVi, a conclusione del presente contratto, procura speciale a vendere con scrittura privata autenticata. Il veicolo potrà venirVi consegnato anche prima del conferimento di tale incarico a titolo di deposito a custodia.

Marca e tipo \_\_\_\_\_ 1<sup>a</sup> Imm. \_\_\_\_\_ Targa. \_\_\_\_\_

Stato d'uso \_\_\_\_\_ soggetto IVA  si  no

Intestatario \_\_\_\_\_

Valutazione concordata, tenuto conto dello stato attuale del veicolo, che rimarrà ferma se le condizioni risulteranno invariate alla consegna

valore detassato L. \_\_\_\_\_ IVA L. \_\_\_\_\_

7500,00

Caparra L. v. CASSA L. 11000,00

Per contanti al ritiro .....

Con l'accettazione di tutte le condizioni generali riportate comprese espressamente le condizioni particolari di cui agli articoli 2 - 3 - 6 - E - 9 - 11 - 12. Agenzia incaricata al Passaggio di proprietà - Immatricolazione o Procura. Passaggio di proprietà o Procura a vendere sono sempre a carico dell'Acquirente.

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI USO

(previste dall'art. 1341 del C.C.)

## Art. 1 - Ordinanze e anticipi

- a) Le ordinazioni devono essere accompagnate dalla caparra infruttifera determinata dalla venditrice.

## Art. 2 - Prezzi

- a) Trattandosi di mezzi nuovi i prezzi si intendono esclusi di aumenti di listino e variazioni di oneri fiscali. (Sono escluse tasse di circolazione, assicurazione e quanto altro non espressamente elencato e nella vendita). Si accettano le clausole della capassa costruttrice e della diitta venditrice. Le agevolazioni o i benefici previsti da speciali campagne promozionali della casa costruttrice o della diitta venditrice potranno essere invocate solo se previste e specificate all'atto della stipula del contratto.

- b) Gli automezzi "usati" e presso di noi depositati con mandato a vendere, vengono ceduti al prezzo convenuto, nelle condizioni in cui si trovano, escludendo ogni eventuale responsabilità per quanto riguarda i km, percorsi segnati sul tachimetro e per quanto riguarda vizi palesi ed occulti degli stessi.

## Art. 3 - Consegna

- a) La consegna della merce avverrà presso la nostra sede.

- b) E' stabilita a favore del venditore una tolleranza di 90 gg. dal termine fissato per la consegna, e qualora il compratore non abbia entro i successivi 10 gg. comunicato con lettera raccomandata la sua volontà di recedere dal contratto, tale tolleranza, è aumentata a 120 gg.

- c) Operano come giustificativi di eventuali ulteriori ritardi nelle consegne, comunque non superiori ad altri 120 gg. oltre ai casi di forza maggiore tutte le cause che in ogni caso possono ritardare il processo di fabbricazione, come ad esempio: interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali, ritardi imputabili a fornitori e carrozzieri, sospensione di trasporti, deficienze di energia elettrica, incendi o infortuni, ecc.

- d) Per il ritiro della merce da parte del compratore è stabilito il termine essenziale e perentorio di cinque giorni dalla sua messa a disposizione. In caso di mancato ritiro entro tale termine, il contratto si intende risolto per inadempimento del compratore con tutte le conseguenze di legge.

## Art. 4 - Pagamento

- a) La consegna dovrà essere effettuata alle condizioni concordate e alla sede del venditore.

- b) In caso di pagamento dilazionato, sia tramite il venditore sia tramite compagnia finanziaria, gli interessi, il riservato dominio, ed altre eventuali spese, saranno a carico del compratore.

- c) Su eventuali ritardi di pagamento decorreranno gli interessi bancari correnti.

## Art. 5 - Modifiche nella costruzione degli autoveicoli

- a) La fabbrica può effettuare qualsiasi modifica nella costruzione senza obbligo di notifica al compratore e pertanto non è tenuta ad apportare ai prodotti, costruiti o in corso di costruzione, destinati al compratore le modifiche adottate successivamente alla ordinazione.

- b) La fabbrica si riserva inoltre il diritto di montare sugli autoveicoli di sua produzione i pneumatici della marca che essa riterrà più conveniente. La fabbrica si riserva inoltre il diritto di disporre le tinte ed il materiale della tappezzeria a suo piacimento, come pure modificare la gamma dei colori esistenti alla data del contratto.

## Art. 6 - Garanzia

- a) La venditrice garantisce i prodotti nuovi per il periodo riconosciuto dalla casa costruttrice.

- b) La garanzia è limitata alla sostituzione - inclusa mano d'opera - dei pezzi inservibili per accertato difetto di materiale. L'esame dei difetti e delle loro cause sarà fatto dall'officina del venditore o da officina autorizzata al servizio della casa costruttrice.

- c) Le spese di trasporto e i sopralluoghi concessi dal venditore saranno addebitate al compratore.

- d) Eventuali ritardi non daranno diritto al compratore al risarcimento di danni né a proroga del diritto di garanzia.

## Garanzia dell'auto usata (consumatore)

- a) Le parti concordano, conformemente all'art. 1519 cc, che il Venditore è responsabile per difetti di conformità, esistenti al tempo di vendita, limitatamente ad un anno dalla consegna dell'auto usata oggetto del presente contratto, con esclusione delle conseguenze dovute ad deterioramento per usura dei singoli componenti.

- b) Il bene si intende conforme se risulta idoneo all'uso al quale è adibito abitualmente un bene dello stesso tipo, presenta le qualità ed è in grado di effettuare le prestazioni abituali di un bene dello stesso genere nonché possiede le qualità che il Venditore ha presentato al consumatore. Tali indici di conformità dovranno essere valutati in relazione alla natura ed allo stato del bene al momento della vendita ed in particolare rapportando l'apprezzamento circa la conformità alla percorrenza del veicolo, al tempo intercorso dalla data della prima immatricolazione,

alle generali condizioni di usura del bene e al grado di vetustà dello stesso.

- c) Il consumatore decade da tale diritto se non denuncia il vizio entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto l'esistenza dello stesso.

- d) La conformità si presume se il consumatore, al momento della consegna del bene, conosce o era in grado, con l'ordinaria diligenza, di notare la presenza del difetto. In particolare si riterranno accettabili e dunque conformi lo stato della carrozzeria, tappezzeria, circuito elettrico e condizione dei pneumatici.

## Esclusione della garanzia per le auto d'epoca

- a) Le parti concordano di ritenere non applicabile dalla vendita in oggetto la disciplina introdotta dalla Direttiva Comunitaria 1999/44/CE, così come recepita dal D.Leg. 24/2002, relativa alla garanzia dovuta dal Venditore per i beni usati. L'acquisto delle auto d'epoca, invero, è indirizzato a preservare il particolare interesse dell'acquirente a divenire proprietario di veicoli di straordinario interesse storico e/o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume, di cui la garanzia non è richiesta. La necessaria garanzia del buon funzionamento d'uso quotidiano quale indispensabile requisito per la tutela della vendita che hanno ad oggetto, in generale, i beni usati.

- b) L'acquirente dichiara di accettare il bene oggetto del presente contratto nello stato in cui si trova, esonerando il Venditore da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza di difetti di conformità e funzionamento, mancanza delle qualità nonché l'esistenza di vizi, siano essi palesi ed occulti.

- c) Le parti, dunque, ritengono adeguato allo stato dell'auto il prezzo concordato per l'acquisto e l'acquirente nulla pretenderà dal momento della consegna del bene.

- d) Nel caso di operatività delle normative sopra richiamate, la garanzia si intenderà limitata, momentaneamente a quanto previsto dall'art. 1519 cc, e la rinuncia degli eventuali difetti di conformità dovrà essere effettuata entro due mesi dalla scoperta del vizio.

## Esclusione della garanzia tra professionisti

L'acquirente dichiara di accettare il bene oggetto del presente contratto nello stato in cui si trova, esonerando il Venditore da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza di difetti di conformità e funzionamento, mancanza delle qualità nonché l'esistenza di vizi, siano essi palesi ed occulti. Le parti, dunque, ritengono adeguato allo stato dell'auto il prezzo concordato per l'acquisto e l'acquirente nulla pretenderà dal momento della consegna del bene.

## Art. 7 - Dati informativi

I dati di peso, velocità, consumo ed altri che possano essere forniti dalla fabbrica si intendono sempre come approssimativi e pertanto sono

## Art. 8 - Collaudo

Il compratore, ove lo richieda, ha diritto ad una prova di collaudo da effettuarsi da un collaudatore designato dal venditore di collaudo da effettuarsi da un compratore o di suo incaricato, prima del ritiro della merce. Qualora il compratore ritiri la merce senza avvalersi del diritto di collaudo, la merce stessa si considera accettata incondizionatamente come vista e pi-

## Art. 9 - Responsabilità

La venditrice è esonerata da qualsiasi responsabilità ed obbligo per qualsiasi incidente a persone ed a cose che possano comunque verificarsi per o durante l'uso della merce fornita: ciò anche durante il collaudo ed anche se l'incidente è causato da difetto di costruzione o materiale

## Art. 10 - Incaricati alla vendita

Gli agenti e gli intermediari in genere del venditore sono svincolati dal mandato di rappresentanza; conseguentemente ogni eventuale loro stipulazione vincolerà solo gli stessi nei confronti del cliente. Il compratore non potrà invocare eventuali deroghe o concessioni che non risultino contrarie all'iscrizione dal rappresentante legale della venditrice.

## Art. 11 - Tasse, imposte ed altri oneri

Le tasse, le imposte, comprese quelle relative all'immatricolazione e trasporto e comunque tutti gli oneri presenti e futuri inerenti la presente vendita, nonché l'uso delle merci vendute, se non pattuito diversamente, sono ad esclusivo carico del compratore. Per gli autoveicoli usati, le spese per il passaggio di proprietà, l'immatricolazione e conseguenti, sono ad esclusivo carico del compratore, se non pattuito diversamente.

## Art. 12 - Foro

Eventuali controversie relative al presente contratto o collegate ad esso saranno di competenza del foro della sede della Diitta venditrice o del foro in cui si è perfezionato.

Le eventuali tratte, accettazioni di regolamenti, Spedizione con o senza assegno e qualsiasi altro atto compiuto dal venditore non potrà operare se non in presenza di questa clausola.